

## ACCERTAMENTO

---

### ***Reddito da lavoro dipendente: accertamenti bancari legittimi***

di Luigi Ferrajoli

L'Agenzia delle Entrate può utilizzare i dati risultanti dalle indagini finanziarie per l'accertamento fiscale **senza che alcuna rilevanza assuma la qualifica soggettiva del contribuente quale lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o imprenditore**, in quanto la norma contenuta nella prima parte dell'[articolo 32, comma 1, n. 2\), D.P.R. 600/1973](#), secondo cui **i dati e gli elementi acquisiti attraverso le indagini bancarie possono essere posti a base degli accertamenti e delle rettifiche**, di cui agli [articoli 38, 39, 40 e 41 D.P.R. 600/1973](#) ed agli [articoli 54 e 55 D.P.R. 633/1972](#) per l'Iva (se il contribuente non dimostra di averne tenuto conto per la **determinazione del reddito** soggetto ad imposta, o che essi non hanno rilevanza allo stesso fine), ha **portata generale** ed è, quindi, applicabile a tutte le categorie di contribuenti e per l'**accertamento di qualunque categoria di reddito**.

È questo il principio di diritto che la Corte di Cassazione ha ribadito con **l'ordinanza n. 104 del 04.01.2019** richiamando la conforme giurisprudenza (**Corte di Cassazione sent. n. 10480/2018 e sent. n. 15050/2014**).

Le indagini bancarie consentono all'Amministrazione Finanziaria l'acquisizione di elementi idonei a supportare processi di rideterminazione della base imponibile **sia di tipo analitico che di tipo induttivo**.

In particolare, i dati e gli elementi rinvenuti in sede di accertamento bancario possono essere utilizzati ai fini della rettifica della base imponibile dichiarata dal contribuente **se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione della base imponibile** (reddito o Iva) o che non hanno rilevanza allo stesso fine.

In sostanza, relativamente alla generalità degli elementi acquisiti dall'Amministrazione finanziaria in sede di accertamento bancario, si determina **un'inversione dell'onere della prova**, per effetto della quale è il contribuente a dovere dimostrare che gli elementi acquisiti non rilevano ai fini dell'accertamento, in quanto già considerati dal contribuente in sede di dichiarazione o in quanto **non rilevanti** ai fini della **determinazione della base imponibile**.

In relazione all'area di applicazione degli effetti della presunzione relativa agli accreditamenti non giustificati è interessante osservare che [l'articolo 32, comma 1, n. 2\), D.P.R. 600/1973](#) prevede che i dati sono posti a base delle **rettifiche** e degli **accertamenti** previsti dagli articoli **38, 39, 40 e 41 del decreto**.

Tale disposizione, se interpretata *a contrariis*, potrebbe fondare un'argomentazione difensiva

consistente nell'affermare che, poiché non sono menzionati i relativi articoli, sarebbe sostenibile che le presunzioni poste dalla medesima norma **non potrebbero avere efficacia per le ipotesi di rettifica** (e non di accertamento di ufficio, contemplato nell'[articolo 41](#) che invece è richiamato) **di redditi diversi da quelli di lavoro autonomo e di impresa** ([articolo 37](#)), per il disconoscimento delle operazioni elusive ([articolo 37-bis](#)), per gli accertamenti parziali ([articolo 41-bis](#)), gli accertamenti integrativi ([articolo 43](#)), e l'accertamento dei redditi da fabbricati ([articolo 41-ter](#)).

Questa è l'argomentazione che, nel caso oggetto della decisione in commento, è stata sostenuta dalla parte ricorrente, la quale, richiamando la sentenza della **Corte di Cassazione n. 23852/2009**, ha affermato che la norma dell'[articolo 32](#) non consentirebbe all'Amministrazione Finanziaria di **rettificare il reddito di lavoro dipendente**.

La Suprema Corte, con l'ordinanza esaminata, ha escluso la fondatezza di tale tesi, sostenendo che la norma contenuta nell'[articolo 32](#) ha una **portata generale** non limitata ad alcune categorie di contribuenti e di redditi e deve ritenersi ragionevolmente applicabile anche per **soggetti diversi dagli imprenditori** e dai **lavoratori autonomi**.

Sul punto è necessario precisare che **l'ulteriore presunzione posta dalla seconda parte dell'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#)**, secondo cui “*sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori ad euro 1.000,00 giornalieri e, comunque, a euro 5.000,00 mensili*”, è evidentemente limitata solo ai soggetti che producono “**ricavi**”, cioè ai soggetti svolgenti **attività imprenditoriale** che producono **reddito d'impresa**.

Si ricorda che tale norma prevedeva **in origine il riferimento anche ai “compensi”** per cui era stata ritenuta applicabile anche alla rettifica dei **redditi di lavoro autonomo**.

Tale estensione è stata dapprima ritenuta **costituzionalmente illegittima** dalla **Corte Costituzionale**, che, con la **sentenza n. 228/2014** ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'[articolo 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, D.P.R. 600/1973](#) limitatamente alle parole “**o compensi**”, e successivamente, è stata **legislativamente abrogata** dall'[articolo 7-quater, comma 1, lett. a\) e b\), D.L. 193/2016](#) che ha soppresso le parole “**o compensi**” e limitato l'efficacia quantitativa delle presunzioni inserendo le parole “*per importi superiori a euro 1.000,00 giornalieri e, comunque, a euro 5.000,00 mensili*”.

Seminario di specializzazione

## IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO: REGOLE GENERALI E ASPETTI PRATICI

Scopri le sedi in programmazione >